



COMUNE DI ALTOPASCIO
(Provincia di Lucca)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE**

Anno 2025



INDICE

TITOLO 1. NORME GENERALI	1
ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI.....	1
ARTICOLO 3 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI	4
ARTICOLO 4 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 5 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	5
ARTICOLO 6 - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	6
ARTICOLO 7 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA E IN MATERIA DI SICUREZZA.....	8
ARTICOLO 8 - NORMATIVA IN MATERIA DI VENDITA DI MERCI USATE E PARTICOLARI MERCI.....	8
 TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO	 9
Capo I – Mercati e Fiere	9
ARTICOLO 9 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI.....	9
ARTICOLO 10 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MEDIANTE POSTEGGIO.....	9
ARTICOLO 11 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN ASSENZA DEL TITOLARE....	10
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE	11
ARTICOLO 13 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI	11
ARTICOLO 14 - OPERAZIONI DI SPUNTA.....	12
ARTICOLO 15 – DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO.....	13
ARTICOLO 16–PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE DODECENNALE NEI MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI FUORI MERCATO.....	13
ARTICOLO 17 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI RISERVATI	14
ARTICOLO 18 - SUBINGRESSO NEL TITOLO ABILITATIVO.....	15
ARTICOLO 19 - SPOSTAMENTO DEL MERCATO E DELLA FIERA.....	16
ARTICOLO 20 - MIGLIORIA E SCAMBIO DI POSTEGGI	16
ARTICOLO 21 - MERCATI E FIERE A CARATTERE SPERIMENTALE	17
ARTICOLO 22 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI MERCATI E FIERE	18
ARTICOLO 23 - MERCATI STRAORDINARI.....	18
ARTICOLO 24 - MERCATI PROLUNGATI.....	18
ARTICOLO 25 - FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE.....	19
ARTICOLO 26 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.....	19
ARTICOLO 27- INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI.....	20
ARTICOLO 28 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE	21
ARTICOLO 29 - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO	22



Capo II – Commercio itinerante.....	23
ARTICOLO 30 - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	23
ARTICOLO 31 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.....	23
ARTICOLO 32 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE	24
ARTICOLO 33 – CONDIZIONI PARTICOLARI E ORARI.....	24
Capo III – Fiere promozionali	25
ARTICOLO 34 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE PROMOZIONALI.....	25
ARTICOLO 35 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI.....	26
ARTICOLO 36 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE PROMOZIONALI E RILASCIO DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE.....	26
ARTICOLO 37 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI	26
ARTICOLO 38 - FIERE PROMOZIONALI A CARATTERE SPERIMENTALE	27
ARTICOLO 39 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVE FIERE PROMOZIONALI.....	27
Capo IV – Posteggi fuori mercato.....	28
ARTICOLO 41 - POSTEGGI FUORI MERCATO: LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE	28
ARTICOLO 42 - POSTEGGI FUORI MERCATO A CARATTERE SPERIMENTALE	28
ARTICOLO 43 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI POSTEGGI FUORI MERCATO	28
ARTICOLO 44 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.....	28
Capo V – Mercatini riservati ai non professionisti	29
ARTICOLO 45 - MERCATINI RISERVATI AI NON PROFESSIONISTI: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO.....	29
TITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI	30
ARTICOLO 46 - GRADUATORIE.....	30
ARTICOLO 47 - VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI	30
ARTICOLO 48 - ATTIVITÀ STAGIONALI.....	30
ARTICOLO 49 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO..	30
ARTICOLO 50 - REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO	30
ARTICOLO 51 – VIGILANZA E SANZIONI	31
ARTICOLO 52 - DISTRUZIONE E DEVOLUZIONE DELLE MERCI SEQUESTRATE O CONFISCATE.....	31
ARTICOLO 53 – ENTRATA IN VIGORE.....	31
ARTICOLO 54 – RINVIO.....	31



TITOLO 1. NORME GENERALI

Articolo 1. *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43, comma 5 della Legge regionale 62/2018 - Codice del commercio (ex legge regionale 28/2005).
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'esercizio dell'attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da soggetti non professionisti ai sensi dell'art. 40 bis della Legge.
3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. I riferimenti normativi di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.
5. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2. *Definizioni*

1. Per **Legge** si intende la Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alla Legge regionale 23 luglio 2020, n. 68 "*Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018*".
2. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
3. Per **aree pubbliche** si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
4. Per **Piano** si intende il Piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43 della Legge.
5. Per **mercato** si intende l'area pubblica, o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 43 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
6. Per **mercato straordinario**, si intende l'edizione aggiuntiva del mercato riservata agli operatori concessionari di posteggio, che si svolge, in giorni diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.



7. Per **mercato prolungato**, si intende il prolungamento occasionale, anche nelle ore pomeridiane o serali, di uno dei mercati previsti dal Piano.
8. Per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, si intende la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio, dei prodotti locali o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive, alle quali partecipano tutti coloro che sono in possesso di regolarità contributiva.
9. Per **mercatinini dei non professionisti**, si intendono tutte le manifestazioni comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti di cui alla lettera J bis della Legge e al successivo punto n. 10 .
10. Per **non professionisti** si intendono i soggetti non in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 34 della Legge, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40 bis della Legge.
11. Per **posteggio** si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.
12. Per **posteggio fuori mercato** si intendono le parti delle aree pubbliche, o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale al di fuori delle aree destinate a mercato e per specifici prodotti commerciali individuati nel Piano comunale.
13. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
14. Per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta dall'Amministrazione comunale al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio, o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'art.9, comma 2, lettera i) della Legge, nella percentuale stabilita dal provvedimento di istituzione della manifestazione stessa.



15. Per **autorizzazione** e contestuale concessione di suolo pubblico del posteggio si intende l'atto unico rilasciato dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera, e che per quanto attiene alla disciplina di utilizzo del suolo pubblico è assoggettato alle vigenti norme regolamentari in materia di Canone Unico Patrimoniale.
16. Per **concessione** di suolo pubblico temporanea si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario.
17. Per **posteggio riservato** si intende il posteggio individuato per operatori agricoli e/o soggetti portatori di handicap, nonché quelli eventualmente previsti per l'imprenditoria giovanile.
18. Per **settore merceologico** si intende la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare.
19. Per **specializzazione merceologica**, all'interno del settore merceologico, si intende la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito dei mercati, fiere e le altre manifestazioni, una adeguata ampiezza di assortimento.
20. Per **operatore su area pubblica** si intende l'impresa individuale o società di persone o di capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni italiane o da uno dei paesi dell'Unione Europea.
21. Per **produttore agricolo** si intende il soggetto che ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come individuato dal d. lgs. 18 maggio 2001 n. 228, che effettua vendita su area pubblica dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle proprie colture o allevamenti.
22. Per **abilitazione all'esercizio itinerante**, si intende la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività; oppure autorizzazione di tipo b) rilasciata da Comuni di altre Regioni che abiliti il soggetto ad esercitare l'attività in forma esclusivamente itinerante su tutto il territorio nazionale.
23. Per **presenze** in un mercato e nella fiera: a) relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, b) relativamente al concessionario il numero delle volte che ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento.
24. Per **miglioria** si intende la procedura di assegnazione dei posteggi non occupati, che consenta agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito dello stesso settore merceologico o specializzazione merceologica, della propria attività e quindi concessione.



25. Per **scambio**, si intende la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, in una fiera o in un mercato, appartenenti alla stessa categoria merceologica e/o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione.
26. Per **spunta**, si intende l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita nel mercato e nella fiera, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
27. Per **spuntista**, si intende l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
28. Per **attività stagionali** si intendono le attività di commercio sulle aree pubbliche riferite alle attività di commercializzazione di prodotti stagionali che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

Articolo 3 - Compiti degli Uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi Uffici, in accordo con le associazioni di categoria, hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.

Articolo 4 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica ed il suo corretto svolgimento
 - b) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori.
 - c) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa, la circolazione delle merci, la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali.
 - d) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, alla trasparenza dell'informazione sui prezzi e alla qualificazione dei consumi.



- e) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
- f) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.
- g) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.
2. I posteggi o il complesso dei posteggi possono assumere, a seconda dei casi, le seguenti denominazioni.
 - a) posteggi isolati o fuori mercato;
 - b) mercati;
 - c) fiere;
 - d) fiere promozionali;
 - e) manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP. L'utilizzo del suolo pubblico è soggetto ad apposito regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale approvato con D.C.C. n. 30 del 25/05/2021 e s.m.e.i..
4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.
6. I titoli abilitativi, devono essere esibiti, a richiesta degli organi di vigilanza, in originale o copia conforme.
7. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 della Legge.



8. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva, fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera e) della Legge.
9. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore e da eventuali ordinanze del Sindaco che, per motivi di sicurezza e tutela della salute pubblica, potrà limitarne le modalità e gli orari di vendita.

Articolo 6 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni/concessioni/titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza in originale o copia conforme.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
3. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
4. E' vietata la vendita di prodotti e indumenti che presentino riproduzioni e/o immagini oltraggiose del decoro e delle culture o che contengano rimandi e raffigurazioni volgari e offensive dell'Italia, del suo patrimonio artistico, delle sue città e delle sue tradizioni.
5. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato per non più di mt. lineari 1,5 frontalmente e mt. lineari 0,5 lateralmente, a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza e siano in regola con il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada (D.L. 285 del 30 aprile 1992, e successive modificazioni).
6. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.
7. Al termine dell'attività giornaliera dovrà essere cura degli operatori lasciare liberi i propri posteggi da qualsiasi ingombro e/o materiale da smaltire in maniera differenziata per tipologia di rifiuto (carta cartone, multimateriale, organico, indifferenziato) secondo le modalità previste dai servizi ambientali. Il Comune garantirà il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti al termine dell'attività di commercio su area pubblica.



8. E' fatto obbligo di mantenere nel posteggio i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita; tali veicoli devono sostare entro lo spazio assegnato come posteggio, ad esclusione dei casi in cui le dimensioni dei posteggi e le caratteristiche strutturali del mercato o della fiera non lo consentano. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
9. I veicoli e/o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso e rispettare in ogni caso quanto disposto dalla Circolare VV.F. numero 3794 del 12 marzo 2014.
10. Gli operatori che, a qualsiasi titolo o per qualsiasi merceologia, utilizzano impianti a gas per effettuare l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di kg. 6 in regola con la revisione semestrale.
11. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera per l'intero orario di commercializzazione, solo al termine del quale possono iniziare le operazioni di smontaggio delle strutture. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
12. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
13. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
14. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, ad eccezione degli eventi in cui saranno autorizzati, se necessario, nei limiti sonori consentiti dalla legge e fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
15. In caso di mancanza di collegamento elettrico, è consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera; è sempre consentito l'uso di inverter.
16. E' vietato l'utilizzo di apparecchiature illuminanti che possano essere di disturbo, sia per intensità luminosa che per il loro posizionamento, a coloro che guidano mezzi.
17. E' fatto obbligo a ciascun operatore di commercio su aree pubbliche, il quale con il proprio banco di vendita occupi aree piastrellate, di posizionare, prima dell'installazione del proprio mezzo e quindi prima dell'inizio delle operazioni di vendita, un'idonea copertura sotto il proprio mezzo al fine di impedire che venga sporcata la pavimentazione dell'area.



Articolo 7 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. In relazione all'articolo 43, comma 9, della Legge, l'area pubblica destinata allo svolgimento del Mercato settimanale è dotata di un servizio igienico-sanitario inoltre nell'area mercatale sono presenti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dotati di servizi igienici per gli avventori.

Articolo 8 - Normativa in materia di vendita di merci usate e particolari merci

1. In caso di vendita di merci usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di "prodotto usato", non dovranno in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale.
2. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Capo I – Mercati e Fiere

Articolo 9 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato e le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione, Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), Centri Commerciali Naturali, ecc.
2. In caso di affidamento a soggetti esterni si adotteranno procedure ad evidenza pubblica contenenti le linee fondamentali della convenzione che regolerà i rapporti tra soggetto gestore e Amministrazione Comunale, fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate all'assegnazione delle concessioni di posteggio che rimarrà comunque nelle competenze dell'Amministrazione comunale.

Articolo 10 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata, a persone fisiche, società di persone o di capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 62/2018.
3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare e/o determinate specializzazioni merceologiche, sempre che sia dimostrato – nel caso di settore alimentare – anche il possesso del requisito professionale previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 62/2018 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'impresa.
4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il SUAP rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.
5. E' fatto divieto all'esercente concessionario del posteggio di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella ricognizione dell'area utilizzata contenuta nel piano delle aree ed indicata in concessione, sia in relazione alle sue dimensioni, che alla destinazione merceologica e/o specializzazione merceologica.

6. Il rilascio della concessione è sottoposto alla verifica del possesso del DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva.
7. La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, non risulti iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Per quanto non previsto dal presente comma, ai posteggi non riassegnati si applica quanto previsto dall'articolo 37 della Legge.
8. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 11 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori ed eventuali altri soci, come previsto dall'art. 42 della legge regionale.
2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante esibizione di copia del contratto di lavoro o dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000 nella quale si attesti il tipo di rapporto, la sua durata e i suoi estremi al fine di consentire agli uffici il suo reperimento.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata da fotocopia di documenti di identità dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano, nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta, la vendita prevista dal d. lgs. 228/2001.
5. Nell'ipotesi in cui l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia, il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'art. 8 del TULPS.
6. La persona che sostituisce il titolare durante la sua assenza deve possedere i requisiti morali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 62/2018 e nel caso che ponga in vendita prodotti alimentari dovrà possedere anche i requisiti previsti dall'art. 12 del Codice del Commercio.

Articolo 12 - Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. Per gli eventi di durata fino a 2 giorni, la presenza è acquisita dall'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione.
6. Per gli eventi di durata superiore a 2 giorni la presenza è acquisita dall'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
7. Nel caso di pioggia o di altri eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) che comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori, tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 13 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze maturate dall'operatore con il titolo abilitativo esibito per la partecipazione alle operazioni di spunta.
2. In caso di mancanza di spuntisti dello stesso settore (Alimentare, Non alimentare, Produttori Agricoli) il posteggio occasionalmente libero NON sarà assegnato ad operatori del diverso settore.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche anche se maturata per periodi discontinui.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati Handicap, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1. In caso di mancanza di soggetti con stesse tipologie di riserva il posteggio NON sarà assegnato a soggetti con diversa tipologia.



Articolo 14 - Operazioni di spunta

1. Nelle fiere e nei mercati i posteggi temporaneamente non occupati o non ancora dati in concessione, sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori merceologici e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati. Alla spunta non può essere assegnato che un solo posteggio.
2. All'ora stabilita, gli addetti effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori in possesso di un titolo abilitativo valido per l'esercizio nella Regione Toscana e che non preveda la concessione di posteggio in altro mercato o area isolata per quel giorno, assegnando il posteggio, sulla base della specializzazione merceologica o riserva di categoria, seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato e per quella specializzazione merceologica o categoria e in caso di parità sarà data la precedenza a colui che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica.
3. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato per entrambi i settori merceologici, dovrà indicare per quale settore intenda partecipare alle operazioni di spunta.
4. L'addetto del Comune provvederà ad aggiornare in tempo reale graduatorie redatte per tipologia di settore merceologico, alimentare e non alimentare, produttore agricolo e soggetto diversamente abile.
5. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alle operazioni con più titoli abilitativi, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste all'art. 11, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.
6. I soggetti diversamente abili di cui all'art. 41 comma 1, lett. a) della legge regionale Codice del Commercio, possono partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione del posteggio loro riservato, se in grado di comprovare la specifica appartenenza a tale categoria; in caso contrario o a loro insindacabile scelta da effettuarsi all'inizio delle operazioni potranno richiedere di partecipare alla spunta per uno dei posteggi non riservati, pur nel rispetto del settore merceologico; in tale ipotesi la presenza verrà assegnata sulla graduatoria per la quale si è chiesto di partecipare.
7. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione, la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato, senza giustificato motivo, il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo i casi di forza maggiore.
8. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati alle operazioni di spunta, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo **superiore a 3 anni**, ovvero che in tale periodo non abbiano acquisito nessuna presenza.

Articolo 15 – Durata delle concessioni e rinnovo

1. Le concessioni di suolo pubblico hanno durata di 12 (dodici) anni e sono tacitamente rinnovate alla scadenza ai sensi dell'art. 35, comma 2 del Codice del commercio previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso del requisito morale previsto dall'art. 11 della legge regionale 62/2018; nell'ipotesi di svolgimento di attività in forma societaria o collettiva il requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti nei confronti dei quali si effettuino le verifiche antimafia ai sensi dell'articolo 85 del DPR 159/2011;
 - b) per le sole concessioni relative al settore alimentare, anche se eventualmente abbinate al settore non alimentare, mantenimento del requisito professionale previsto dall'art. 12 della LR 62/2018;
 - c) mantenimento iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica; è consentita l'iscrizione quale azienda inattiva nella sola ipotesi di cessione in gestione dell'azienda, in tale ipotesi il gestore dovrà dimostrare la propria personale iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica.
2. Nell'ipotesi che il gestore non risulti iscritto al registro delle imprese o che da questo sia cancellato, si potrà procedere al rinnovo della concessione previo rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che risulti regolarmente iscritto per il commercio su area pubblica.

Articolo 16–Procedure per assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2. I bandi sono altresì affissi all'Albo Pretorio online e pubblicati sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale e, ove istituite, a livello provinciale.
3. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato, di una fiera di nuova istituzione o di un posteggio fuori mercato;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della Legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.



4. La domanda telematica per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio.
5. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) del maggior numero di presenze maturate nel mercato e nella fiera; le presenze dovranno essere contenute nel medesimo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, così come risultante nella documentazione presente presso gli uffici comunali competenti;
 - b) a parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche;
 - c) nell'ipotesi di ulteriore parità verrà data priorità alla domanda pervenuta temporalmente prima.
6. In caso di assegnazione di posteggi in mercati e/o fiere di nuova istituzione o di nuovi posteggi in mercati e/o fiere esistenti, in sede di approvazione del Bando, il Comune, al fine di migliorare la qualità generale del mercato/fiera, può definire **specializzazioni merceologiche** inerenti mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.
7. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 deve procedersi alla predisposizione di un bando per la miglioriora riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, seguendo la procedura prevista all'Art. 17 comma 5 del presente Regolamento.
8. Il concessionario non può vendere o trasferire la concessione a terzi sul mercato prima che siano trascorsi due anni dalla sua assegnazione.

Articolo 17 - Assegnazione di posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della L.R. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.



Articolo 18 - Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, ed è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.
2. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio è consentito solo a favore di un altro soggetto dello stesso settore di vendita (Alimentare, Non alimentare) e della stessa tipologia merceologica.
3. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
4. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
5. Nei casi di cui al comma 3, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge regionale 62/2018, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 62/2018, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
6. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al SUAP, entro sessanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
7. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al SUAP, da esibire, su richiesta, agli organi di vigilanza.
8. I contratti di cessione o gestione dell'azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile, ovvero atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.
9. Il subingresso nel titolo abilitativo è subordinato all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 93 comma 3 della Legge.
10. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto al preventivo accertamento della regolarità contributiva del canone unico patrimoniale e delle imposte comunali da parte del titolare.
11. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.
12. Per i produttori agricoli la comunicazione di subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.

Articolo 19 - Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 6 della Legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7 della Legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune, di norma, può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore alla metà più uno del totale complessivo, si procederà alla riassegnazione dei posteggi dell'intero mercato o fiera, seguendo il criterio del maggior numero di presenze maturate nel mercato e nella fiera; le presenze dovranno essere contenute nel medesimo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, così come risultante nella documentazione presente presso gli uffici comunali competenti, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 20 - Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune deve indire un bando per la miglitoria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la miglitoria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, entro i termini previsti nel bando.
4. I criteri per la miglitoria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio calcolata sulla base della documentazione in possesso alla pubblica amministrazione;
 - b) in caso di parità sarà data la precedenza al soggetto titolare della concessione di posteggio che dimostri una maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica, maturata anche in modo discontinuo;



- c) nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la partecipazione al bando di miglitoria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.
5. L'assegnazione di un posteggio in seguito a bando di miglitoria non modifica la durata e la scadenza della concessione.
 6. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglitoria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
 7. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga tra stesso settore di vendita (Alimentare, Non Alimentare, Produttore Agricolo), senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.
 8. Il SUAP provvede a determinare lo scambio di posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.

Articolo 21 - Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Al termine della fase di sperimentazione il Consiglio Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
3. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, possono essere previsti con modalità diverse rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni.
4. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
5. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione, può avere specifica valutazione relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.
6. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.



Articolo 22 - Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 23 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato previsto dal Piano, sono programmati dall'Amministrazione Comunale e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze, anche su richiesta delle associazioni di categoria, possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 24 - Mercati prolungati

1. Eccezionalmente, su richiesta della maggioranza dei concessionari del mercato, può essere autorizzato il prolungamento di orario del mercato stesso.
2. Nel caso di effettuazione del Mercato prolungato, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge, sarà considerato assente a tutti gli effetti.



Articolo 25 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione, Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), Centri Commerciali Naturali, ecc.
2. Gli orari di esercizio dell'attività, sia mediante l'uso del posteggio che in forma esclusivamente itinerante, devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'art.3 comma1, lett.d) bis del decreto legge 223/2006 convertito in legge 248/2006;
3. Per l'orario di accesso degli operatori all'area del mercato e per gli orari di vendita si fa riferimento alle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche che, allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza ed al transito veicolare e pedonale le aree oggetto delle concessioni di suolo pubblico, prevedano l'orario di inizio e di termine dell'utilizzazione del posteggio, tenuto conto dell'attività di vendita e del tempo necessario al montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
4. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso verrà svolto nelle giornate previste, salvo diversa determinazione; comunque se il giorno di svolgimento del mercato, coincide con il giorno di Natale, Capodanno, il mercato viene automaticamente anticipato al giorno precedente non festivo.
6. Gli orari sono modificabili con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
7. Nel caso di errore materiale da parte degli Uffici Comunali o aggiornamento errato della documentazione da parte degli operatori, le successive correzioni possono essere formalizzate tramite atto dirigenziale, purché tali errori non determinino modifiche sostanziali dei contenuti dei vari atti.

Articolo 26 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza dell'Ufficio Lavori Pubblici emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.



3. Nelle aree di cui al comma 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 27- Individuazione dei Mercati

1. I mercati sul territorio del **Comune di Altopascio** sono quelli riportati nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori.
3. Ogni modifica permanente nella struttura del mercato potrà essere effettuata previa concertazione con le associazioni di categoria ed approvata dal Consiglio Comunale.
4. Gli automezzi destinati allo svolgimento dell'attività commerciale devono in ogni caso rimanere all'interno dello spazio assegnato in concessione salvo diversa disposizione dirigenziale e salvo limitatezza del posteggio concesso.



Articolo 28 - Individuazione delle Fiere

1. Attualmente non sono presenti Fiere sul territorio del **Comune di Altopascio**. Nel caso di loro istituzione le loro caratteristiche dovranno essere riportate nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato dal Consiglio Comunale previa concertazione con le associazioni di categoria.
2. Le variazioni alle caratteristiche della fiera, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori.
3. Ogni modifica permanente nella struttura della Fiera potrà essere effettuata previa concertazione con le associazioni di categoria ed approvata dal Consiglio Comunale.
4. Gli automezzi destinati allo svolgimento dell'attività commerciale devono in ogni caso rimanere all'interno dello spazio assegnato in concessione salvo diversa disposizione dirigenziale e salvo limitatezza del posteggio concesso.



Articolo 29 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di cui all'articolo 2, comma 8, del presente regolamento, quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese di commercio ambulante e che risultano in possesso della regolarità contributiva di cui agli articoli 44 e 45 della L.R. Toscana 62/2018.
2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su istanza di Associazioni di categoria dei commercianti, Enti terzi, Pro loco di cui alla LR 61/2024, associazioni iscritte al terzo settore o centri commerciali naturali di cui all'art. 111 della L.R. 62/2018 attraverso i propri organi di gestione, al fine di promuovere particolari zone del territorio, tipologie produttive e specializzazioni merceologiche di livello locale, favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, la conoscenza di produzioni etniche, lo sviluppo del commercio equo e solidale nonché favorire la valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
3. I soggetti indicati al comma 1 presentano al SUAP, con un congruo preavviso rispetto alla data di svolgimento della manifestazione, richiesta di svolgimento; la richiesta deve contenere la denominazione della manifestazione, l'indicazione del luogo, data o orario di svolgimento, il numero indicativo di soggetti che parteciperanno ed i metri quadri occupati se trattasi di suolo pubblico.
4. Se trattasi di suolo pubblico, dovrà ad ogni modo essere acquisita la concessione all'occupazione del suolo pubblico, previa presentazione dell'apposita domanda e pagamento del relativo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.
5. Qualora la manifestazione commerciale a carattere straordinario si svolgesse su area privata, valgono le stesse modalità sopra indicate ad esclusione dell'occupazione del suolo pubblico.

Capo II – Commercio itinerante

Articolo 30 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
3. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004 da presentare unitamente alla SCIA.

Articolo 31 - Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi anche a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo
4. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.
5. Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del Codice della Strada; è in ogni caso vietato il prolungamento della sosta tanto da trasformare l'attività in quella con utilizzo di posteggio di cui all'art.33, comma1, lett. a) della legge regionale.
6. Il veicolo utilizzato per l'esercizio in forma itinerante potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti. Si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo, nell'effettuare la sosta, abbia il proprio fronte di vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua carreggiata. Nell'ipotesi in cui la vendita sia svolta con un mezzo che necessita dell'apertura di una appendice la suddetta misura può essere ridotta a 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.



Articolo 32 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitario e di carattere ambientale è vietato nelle aree interdette al commercio su aree pubbliche.
2. Le aree interdette allo svolgimento del commercio itinerante, sono riportate nel vigente *Piano comunale del commercio su aree pubbliche*, e potranno essere aggiornabili attraverso una delibera di Giunta Comunale.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

Articolo 33 – Condizioni particolari e orari

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011, l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.
2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari.
3. L'Amministrazione comunale può intervenire ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 in esercizio del potere di intervento in tema di inquinamento acustico adottando specifici provvedimenti di restrizione dell'orario di esercizio.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività con vendita diretta in forma ambulante.

Capo III – Fiere promozionali

Articolo 34 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, previa concertazione con le Associazioni di categoria, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, mediante deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo l'obbligo di adeguare successivamente il piano stesso.
2. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda, previo procedimento ad evidenza pubblica, all'affidamento a soggetti esterni come ad esempio Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), Centri Commerciali Naturali.
3. In caso di affidamento a soggetti esterni, i rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
4. Eccezionalmente, sentite le Associazioni di Categoria, il Comune può autorizzare soggetti privati o pubblici, diversi da quelli indicati al comma 2, allo svolgimento di fiere promozionali ritenute di particolare interesse e alle condizioni di cui ai commi seguenti.
5. Qualora il Comune indichi una fiera promozionale affidandone la gestione a soggetto terzo, l'assegnazione dei posteggi sarà a carico di questi, con le modalità e le condizioni idonee al raggiungimento degli obiettivi della fiera promozionale e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento.
6. Il soggetto privato o pubblico che intenda organizzare una fiera promozionale dovrà richiederne l'istituzione al Comune almeno sessanta giorni prima della data di effettuazione.
7. Alla domanda di cui al comma precedente, deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:
 - le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento;
 - i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche previste;
 - le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi;
 - regolamento di funzionamento della fiera;
 - criteri di assegnazione dei posteggi in attuazione della normativa vigente e del presente regolamento;
 - dichiarazione dei requisiti di cui all'articolo 11 della LR 62/2018 e s.m.i.
8. Il soggetto privato o pubblico che organizza una fiera promozionale dovrà inoltrare al Comune, una dichiarazione contenente i nominativi ed i dati anagrafici e commerciali degli operatori che hanno partecipato alla fiera promozionale.

Articolo 35 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali sono stabiliti nel provvedimento di istituzione e possono essere modificati con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 36 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese.
2. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico, aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, per l'intera area di occupazione ed esclusivamente nei confronti dell'organizzatore dell'iniziativa.
3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità di punteggio, si terrà conto della data ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 37 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese e, in caso di ulteriore parità, si farà riferimento alla data ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.



5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 38 - Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Al termine della fase di sperimentazione il Consiglio Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 39 - Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 40 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza dell'Ufficio Lavori Pubblici emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
3. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono essere utilizzati.



Capo IV – Posteggi fuori mercato

Articolo 41 - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

1. I Posteggi fuori mercato presenti sul territorio del **Comune di Altopascio** sono riportati nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Non è prevista l'assegnazione alla spunta dei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi.

Articolo 42 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Al termine della fase di sperimentazione il Consiglio Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 43 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici;
 - d) del servizio da prestare al consumatore in particolare in aree periferiche e disservite.

Articolo 44 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza dell'Ufficio Lavori Pubblici, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

Capo V – Mercatini riservati ai non professionisti

Articolo 45 - Mercatini riservati ai non professionisti: Norme in materia di funzionamento

1. Nei mercatini riservati ai non professionisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
2. Per partecipare ai mercatini di cui al comma precedente i non professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della Legge, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a dieci ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.
3. I soggetti non professionisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
4. Ai fini del rilascio del tesserino, il non professionista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni. Il tesserino di riconoscimento, deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:
 - a) le generalità e la fotografia del partecipante;
 - b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a dieci.
5. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
6. Ciascun non professionista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
7. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 della Legge Regionale in materia di pubblicità dei prezzi.
8. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11. della Legge Regionale.



TITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 - Graduatorie

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa.

Articolo 47 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore previsti dal comma 7 dell'articolo 43 della Legge, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

Articolo 48 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nel piano per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 49 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti. In fase di rilascio della concessione di posteggio e di abilitazione alla vendita su area pubblica sarà appositamente rilasciata anche la concessione di suolo pubblico che confluirà nell'atto unico di cui alla L.R. n.62/2018 regolante la concessione di posteggio e l'abilitazione alla vendita nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento. La stessa sarà trasmessa dal competente Ufficio Comunale in materia di gestione di aree pubbliche unitamente alla concessione di posteggio.

Articolo 50 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 44 della Legge.
2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 87 della Legge.
3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 127 della Legge.



Articolo 51 – Vigilanza e sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 della Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'Art 13 della Legge regionale 16 aprile 2019, n. 16.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 1119 e seguenti della Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'Art 14 della Legge regionale 16 aprile 2019, n. 16.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

Articolo 52 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, il Responsabile del Comando di Polizia Municipale, competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, procede alla distruzione delle stesse.
2. Agli effetti delle norme predette, ad eccezione dei beni commestibili che andranno sempre distrutti, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 53 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ed il relativo Piano allegato entrano in vigore al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Articolo 54 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla Legge.